

COPIA

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Comune di Pré-Saint-Didier

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N° **8**

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021.-

L'anno **duemilaventuno**

Addì **trenta** del mese di **Marzo**,

Alle ore diciotto e minuti zero, nella solita sala delle adunanze Consiliari, convocato per determinazione del Sindaco

Con avvisi scritti, spediti a domicilio di ciascun Consigliere, come da relazione di notifica del messo comunale in data 23.03.2021 si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sotto la Presidenza del Sig. BIELLER Riccardo Piero

Sono intervenuti i Signori Consiglieri:

Cognome Nome	Presente
BIELLER Riccardo Piero - Sindaco	Sì
UVA Alessandra - Vice Sindaco	Sì
BELFROND Matteo - Consigliere	Sì
BELFROND Ruggero Giuliano - Consigliere	Sì
BRANCHE Camilla - Consigliere	Sì
BRUNO Valentina - Consigliere	Sì
CHEVALIER Cristina - Consigliere	Sì
CHEVALIER Loredana - Assessore	Sì
FONTE Vincenzo Marco - Consigliere	Sì
GRANGE Daniele - Consigliere	Sì
GRANGE Marcello Giuseppe - Consigliere	Sì
GRANGE Marco - Consigliere	Sì
GRANGE Sara - Consigliere	Sì
ROSSI Luca Maurizio - Assessore	Sì
ROTA Massimo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	15
Totale Assenti:	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. ROSSERO Alberto

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto suindicato:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “*Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta*”;
- lo Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 25.03.2015, ed in particolare l’art. 12 (Competenze del Consiglio);
- il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37/18 del 28 novembre 2018;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” ed in particolare l’art. 175 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;
- il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”;

RICHIAMATO l’articolo 54 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale “*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione*”;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dall’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che “*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che “*A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*”;

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la Legge n. 147/2013, sono state abrogate e che l’IMU è oggi disciplinata dalla Legge n. 160/2019;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell’IMU;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell’articolo 1, commi 161-169, della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

Dato atto che l’articolo 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo

classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RICHIAMATO, altresì, l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

RITENUTO opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della Legge n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

RICHIAMATA la legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020), articolo 1, comma 599, con la quale si prevede che in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

PRESO ATTO della volontà dell'Amministrazione, vista la difficile congiuntura economica in atto e la conseguente obiettiva difficoltà diffusa, di non aumentare l'imposizione fiscale gravando sulle famiglie e sulle attività presenti nel territorio comunale;

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, con l'applicazione di detrazione di euro 200	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	8,6 per mille
Aliquota per unità immobiliari concesse in comodato ai sensi dell'articolo 1 – comma 10 della Legge n.208/2015	8,6 per mille
Aliquota per i fabbricati C1	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D2	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota per immobili beni merce	0 per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/02/1994, n. 133:	0 per mille

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

VISTO l'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal Gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

DATO ATTO che, il Ministero dell'Interno con Decreto del 13 gennaio 2021 pubblicato sulla G.U. n. 13 del 18/01/2021, ha differito il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021;

PRECISATO peraltro che, in caso di mancata adozione degli atti sopra citati, sono da applicare le aliquote e le norme regolamentari, così come definite e disciplinate dall'articolo 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio dello Stato 2020);

Dato atto che sono stati regolarmente acquisiti i previsti pareri favorevoli ai sensi della vigente normativa;

Eseguita la votazione in forma palese per alzata di mano il cui risultato è il seguente:

VOTI n. 15 - FAVOREVOLI n. 15 - CONTRARI n. / ASTENUTI n. / ;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'imposta IMU:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, con l'applicazione di detrazione di euro 200	4 per mille
--	-------------

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	8,6 per mille
Aliquota per unità immobiliari concesse in comodato ai sensi dell'articolo 1 – comma 10 della Legge n.208/2015	8,6 per mille
Aliquota per i fabbricati C1	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D2	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota per immobili beni merce	0 per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/02/1994, n. 133:	0 per mille

Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2021 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 169 Legge 296/2006;

Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

AR/cc



COMUNE DI PRE' SAINT DIDIER
Regione Autonoma Valle d'Aosta

COMMUNE DE PRE' SAINT DIDIER
Région Autonome Vallée d'Aoste

Pré-Saint-Didier, li 30/03/2021

PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO N. 8

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - APPROVAZIONE
ALIQUOTE PER L'ANNO 2021.-**

Ai sensi dell'art.9 della Legge Regionale 19 agosto 1998 n. 46 e dell'art.59 della Legge Regionale 23/10/1995 n. 45, esaminata la proposta di deliberazione concernente l'oggetto sopra indicato vengono espressi i pareri di competenza:

- Art.59 L.R. 45/1995 parere di legittimità

PARERE FAVOREVOLE

f.to **IL SEGRETARIO COM.**

- Art.59 L.R. 45/1995 parere regolarità contabile

PARERE FAVOREVOLE

f.to **IL RESPONSABILE**

- Parere interno sotto il profilo della regolarità tecnica

PARERE FAVOREVOLE

f.to **IL RESPONSABILE UFFICIO
INTERESSATO**

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

f.to BIELLER Riccardo Piero

Il Segretario Comunale

f.to ROSSERO Alberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale attesto che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.52 bis della Legge Regionale 07.12.1998, n° 54 e successive modificazioni ed integrazioni.

Pré-Saint-Didier, lì 06/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ROSSERO Alberto

Deliberazione divenuta regolarmente esecutiva in data 06/04/2021 ai sensi dell'art.52 ter L.R. 07.12.1998, n°54 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ROSSERO Alberto

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Prè-Saint-Didier, lì 06/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
(ROSSERO Alberto)
